Unione europea
Fondo sociale europeo

MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Biella

SETTORE FORMAZIONE, LAVORO E PARI OPPORTUNITA'
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO

BANDO PROVINCIALE

relativo alla
chiamata ai progetti di

FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI ANNO 2009

VOUCHER FORMATIVI E DI CONSULENZA

Ai sensi della L.R. 63/1995 e della L.R. 44/2000.
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 13.02.2009.

	PREMESSA	
Cap. 1	DEFINIZIONI	
	a)	Azioni finanziabili / Forme di intervento
	b)	Beneficiari dei contributi
	c)	Destinatari delle azioni
	d)	Determinazione della localizzazione dei beneficiari
	e)	Definizione della dimensione d'impresa
Cap. 2	DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI	
	a)	Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi comunitari
	b)	Limiti di durata degli interventi finanziabili
	c)	Interventi formativi esclusi o soggetti a particolari vincoli
Cap. 3	RISORSE DISPONIBILI	
	a)	Riparto delle risorse per Azione
	b)	Riparto delle risorse per periodo di avvio degli interventi
	c)	Riduzioni di stanziamento
	d)	Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato
	e)	Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo
Cap. 4	LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI	
	a)	Costi ammissibili e determinazione della spesa
	b)	Determinazione dei preventivi di spesa
	c)	Finanziamento dei voucher formativi
	d)	Finanziamento dei voucher di consulenza
Cap. 5	INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI	
	a)	Rispondenza ai principi orizzontali comunitari
Cap. 6	PRIORITA'	
	a)	Priorità generali
	b)	Priorità specifiche provinciali
Cap. 7	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE	
	a)	Forme e scadenze di presentazione delle domande
	b)	Documentazione facente parte integrante della domanda
	c)	Documentazione obbligatoria di accompagnamento della domanda
Cap. 8	VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	
	a)	Verifiche di ammissibilità della domanda
	b)	Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi / interventi
	c)	Correzioni d'ufficio
	d)	Nucleo di valutazione
	e)	Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza
	f)	Criteri di valutazione di merito per i voucher formativi
	g)	Criteri di valutazione di merito per i voucher di consulenza
	h)	Formazione delle graduatorie
	i)	Attività escluse
Cap. 9	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	
	a)	Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative
	b)	Condizioni generali per la realizzazione degli interventi
	c)	Variazioni in corso d'opera
	d)	Certificazione delle competenze acquisite
	e)	Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi
	f)	Controllo e rendicontazione
	g)	Pubblicizzazione delle attività

	h)	Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue
	i)	Penalità
	l)	Scadenza dell'autorizzazione
Cap.10	DISPOSIZIONI FINALI	
	a)	Riconoscimento di attività avviate precedentemente all'autorizzazione
	b)	Stipulazione dell'atto di adesione
	c)	Pubblicazione del Bando Provinciale e della documentazione relativa
	d)	Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare
	e)	Rifinanziamento/proroga del bando
Cap.11	INFORMATIVA	

Premessa

Con il presente provvedimento la Provincia di Biella esercita, nel rispetto dell'Atto di Indirizzo Regionale approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte con Deliberazione n. **13-9531 del 02/09/2008** e delle indicazioni generali per la predisposizione dei bandi provinciali, approvate con D.D. n. 472 del 23/10/2008, le funzioni in materia di Formazione Professionale conferite con la D.G.R. 15-4882 del 21/12//2001 in applicazione dell'articolo 77 della Legge Regionale 44/2000 e ai sensi della L.R. 63/1995.

Il Bando Provinciale è finalizzato all'attuazione e al finanziamento delle azioni oggetto di contributi comunitari, nazionali e regionali, secondo le modalità previste dal Programma Operativo FSE per l'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" ex reg. CE 1083/2006 approvato dalla Commissione Europea con la Decisione C(2007) 5464 del 06/11/2007 per gli interventi a sostegno della formazione dei lavoratori occupati, realizzabili nel periodo di programmazione 2008/2010, da parte di soggetti indicati all'art.11 della stessa legge ed opera nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento 800/2008 della Commissione del 06/08/2008 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE (di seguito Reg. CE 800/08 del 06/08/2008).

Cap. 1) Definizioni

1a) Azioni finanziabili / Forme di Intervento

Si intendono finanziabili a valere sui fondi di cui al presente Bando sia gli interventi formativi finalizzati al perfezionamento delle competenze dei lavoratori occupati nel settore privato in campo tecnologico, scientifico culturale, sociale, amministrativo, organizzativo e manageriale, sia, a titolo sperimentale, gli interventi di carattere consulenziale destinati a sostenere le imprese nei processi organizzativi.

Gli interventi di cui al presente Bando possono assumere la forma di:

- **"voucher formativo":** contributo di valore prefissato attribuibile all'operatore titolare, a parziale copertura delle spese sostenute per la partecipazione certificata di propri addetti ad attività di qualificazione e/o aggiornamento reperibili sul mercato e preventivamente identificate in termini di titolo, durata, contenuti, organismo formativo attuatore e costo;
- **"voucher per consulenza":** contributo di valore prefissato, riservato alle **piccole e medie imprese**, attribuibile all'operatore titolare, a parziale copertura delle spese sostenute per interventi di qualificazione/aggiornamento svolti in forma consulenziale, complementari e/o sostitutivi di azioni strutturate.

I voucher sono sempre considerati interventi di tipo diretto in quanto attribuibili ad un operatore titolare esclusivamente in favore dei propri addetti (voucher formativi) o in favore del medesimo (voucher per consulenza).

Il voucher formativo è attribuito per la sola partecipazione ad **attività formative svolte interamente al di fuori dell'impresa/ente**; esso è spendibile per la partecipazione dei lavoratori ad azioni formative offerte sul mercato da operatori che abbiano come attività

prevalente l'erogazione di corsi di formazione professionale, ovvero da imprese produttrici di tecnologie o prodotti che necessitino di servizi formativi supplementari alle tecnologie o prodotti medesimi forniti alle imprese.

Il finanziamento dei voucher formativi avviene mediante l'erogazione di **un contributo a parziale copertura di spese** riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate dall'impresa/ente per la partecipazione di propri lavoratori alle suddette attività formative, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente Bando e nel rispetto delle intensità previste dal Reg.CE 800/08 del 6/8/2008 (art. 39).

Il voucher per consulenza è attribuito per la sola acquisizione di servizi di consulenza a fini formativi forniti da operatori che abbiano come attività prevalente l'erogazione di servizi di consulenza alle imprese con particolare riferimento agli ambiti della qualità, della sicurezza e/o dell'organizzazione, ovvero da esperti qualificati nei medesimi ambiti.

Il finanziamento dei voucher per consulenza avviene mediante l'erogazione di **un contributo a parziale copertura di spese** riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate dall'impresa per l'acquisizione dei suddetti servizi e in relazione agli esiti/attività conseguentemente prodotti, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente Bando e nel rispetto delle intensità previste dal Reg.CE 800/08 del 6/8/2008 (art.26).

1b) Beneficiari dei contributi

In relazione alle condizioni previste dall'Asse I "Adattabilità", dai relativi obiettivi specifici e nei limiti stabiliti per ciascuna attività ed azione, possono essere beneficiari dei contributi di cui al presente Bando le categorie di operatori di seguito definite:

- **Imprese private e pubbliche ex L.R. 63/95 art.11, I° comma, punto d)**, ed in generale datori di lavoro ad esse assimilabili **localizzate in Provincia di Biella** per la formazione di lavoratori in esse occupati (Formazione diretta); si intendono compresi nella presente definizione Enti, Associazioni, Fondazioni, Studi Professionali, Agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs 10/09/03 n. 276 esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze.
- **Consorzi di imprese ex L.R. 63/95 art.11, I° comma, punto d) localizzate in Provincia di Biella** che intendano formare esclusivamente lavoratori occupati alle proprie dirette dipendenze;
- **Agenzie formative ex L.R. 63/95 art.11, I° comma, punti a), b) e c)**, **localizzate in Provincia di Biella**, inclusa Città Studi Spa, che intendano formare esclusivamente lavoratori occupati alle proprie dirette dipendenze.

Sono inclusi nella definizione di "dipendenti" i lavoratori inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dal D.Lgs. 10/9/2003 n.276, in quanto applicabile.

La Regione, gli enti pubblici territoriali, le istituzioni scolastiche statali, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le altre Pubbliche Amministrazioni (così come definite dall'art.1 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.) ed i relativi enti strumentali non sono beneficiari dei contributi di cui al presente Bando.

1c) Destinatari delle azioni

In relazione alle condizioni previste dall'asse I "Adattabilità", dai relativi obiettivi specifici e nei limiti stabiliti per ciascuna attività ed azione, possono essere **destinatarie dei voucher formativi** di cui al presente Bando **le tipologie di lavoratori** di seguito definite:

a) Lavoratori impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base.
b) Lavoratori impiegati in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori non docenti di organismi di formazione ex art. 11 L.R. 63/95.
c) Quadri e dirigenti.
d) Agenti, lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata continuativa nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dal D.Lgs. 10/9/2003 n. 276.
e) Titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti.
f) Professionisti iscritti ai relativi albi.

I voucher formativi di cui fruiscano i lavoratori assunti con contratto di inserimento o di apprendistato, possono integrare ma non sostituire l'intervento formativo obbligatorio previsto per tali lavoratori ai sensi dei rispettivi contratti.

Nell'ambito dei destinatari di cui alla tipologia d) "Agenti", nei confronti dei quali l'operatore proponente abbia stipulato un contratto nelle forme previste dalle rispettive norme legislative di riferimento, alla voce "Agenti" si intendono compresi i lavoratori di seguito elencati:

- Agenti di commercio e/o rappresentanti.
- Agenti di affari in Mediazione.
- Agenti di assicurazione e Broker.
- Agenti di prodotti finanziari.

Non sono inclusi tra i destinatari dei voucher formativi di cui al presente Bando , in quanto soggetti di specifiche misure di intervento a valere su altri provvedimenti :

- i lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in mobilità;
- lavoratori autonomi titolari di partita IVA (Qualora non siano professionisti iscritti ai relativi albi);
- il personale docente degli organismi di formazione ex art.11 L.R. 63/95.
- i soci non lavoratori di cooperative (soci di capitale).

Sono destinatarie dei voucher di consulenza di cui al presente bando le sole piccole e medie imprese.

1d) Determinazione della localizzazione dei beneficiari

Con la definizione di "localizzato in Provincia di Biella" si intende un soggetto (Impresa, Consorzio / Agenzia) che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, **abbia una o più unità locali nella suddetta Provincia**.

Per "lavoratori destinatari del voucher formativo" (appartenenti a tutte le categorie di cui al paragrafo 1c) di cui sia beneficiaria l'impresa (Consorzio/Agenzia/altro ente in caso di formazione per il proprio personale) **si intendono quelli impiegati/operanti nelle suddette unità locali.**

Per **"Destinatari dell'intervento di consulenza"** si intendono le PMI localizzate nella Provincia di Biella.

1e) Definizione delle dimensioni di impresa

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003, recepita dal Reg.CE 800/08 del 06/08/2008- Allegato I) in relazione al numero di addetti ed alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (**PMI**) è costituita dalle seguenti sottocategorie:

- nella categoria PMI si definisce **media impresa** un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- nella categoria PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva appartenenza ad una delle suddette categorie è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato Regolamento.

Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate grandi.

La suddetta classificazione si applica anche agli enti privati assimilabili alle imprese.

Cap. 2) Descrizione delle azioni ammissibili

2a) Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi comunitari

Il presente Bando riguarda le attività relative all'obiettivo specifico a) dell'asse I – Adattabilità, così come definiti nel POR FSE per l'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione", declinate nelle azioni di seguito indicate, descritte nello Strumento di Attuazione Regionale (SAR) e finanziabili sul territorio della Provincia di Biella.

Obiettivo specifico a) **"Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori"**

Attività 3 - "Predisposizione di metodologie innovative e flessibili per assicurare l'accesso alla formazione"

Azioni ammissibili:

I. a. 3. 01 - Interventi per assicurare l'accesso individuale alla formazione

Modalità di intervento

Sono finanziabili nella presente azione esclusivamente i voucher formativi.

Oggetto

Tipologie formative presenti sul mercato

Destinatari

Lavoratori appartenenti alle categorie del par.1c).

Operatori aventi titolo:

- **Imprese private e pubbliche ex L.R.63/95 art.11, I° comma, punto d)**, ed in generale datori di lavoro ad esse assimilabili, localizzate nella Provincia di Biella, per la formazione di lavoratori in esse occupati; si intendono compresi nella presente definizione Enti, Associazioni, Fondazioni, Studi professionali, Agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 10/9/2003 n.276, esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze;
- **Consorzi di imprese ex L.R.63/95 art.11, I° comma, punto d)**, localizzati in Provincia di Biella, che intendano formare esclusivamente lavoratori occupati alle proprie dipendenze;
- **Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, I° comma, punti a), b) e c)**, localizzate in Provincia di Biella. inclusa Città Studi Spa, che intendano formare esclusivamente occupati alle proprie dipendenze.

==========

Azioni ammissibili:

I. a. 3. 02 - Interventi per sostenere l'acquisizione di servizi a carattere consulenziale

Modalità di intervento

Sono finanziabili nella presente azione esclusivamente i voucher per consulenza.

Oggetto

In considerazione del carattere sperimentale della presente azione, sono finanziabili a valere sulla medesima i voucher per consulenza in ambito di **qualità, sicurezza ed organizzazione, limitatamente all'acquisizione di servizi finalizzati a:**

- **ottenimento della certificazione di qualità per processi/prodotti e/o della certificazione ambientale da parte di imprese che non ne siano ancora in possesso;**
- **elaborazione del documento relativo alla valutazione dei rischi ex art.28 D.Lgs 81/2008 per le imprese di nuova costituzione e/o nuova localizzazione;**
- **implementazione del controllo di gestione nell'organizzazione aziendale.**

Destinatari

Piccole e medie imprese private e pubbliche ex L.R.63/95 art.11, I° comma, punto d).

I voucher per consulenza sono attribuiti prioritariamente alle imprese di piccole dimensioni.

Ai fini del presente bando con la definizione di "**imprese di nuova costituzione e/o nuova localizzazione**" si intendono le imprese che hanno istituito nuove unità locali sul territorio della Provincia nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

2b) Limiti di durata degli interventi finanziabili

Per gli interventi sostenuti con la modalità del voucher formativo la durata minima finanziabile è di 8 ore.

Costituiscono altresì eccezione i corsi soggetti a normative specifiche per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria eventualmente prevista delle normative medesime.

2c) Interventi formativi esclusi o soggetti a particolari vincoli

Non si considerano finanziabili per mezzo del voucher formativo di cui al presente Bando:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di base per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.);
- i corsi per Direttori di comunità socio-sanitarie in deroga ore per occupati nella funzione;
- gli interventi di semplice informazione ai lavoratori di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- i corsi riguardanti le tecniche di survival.

La finanziabilità tramite voucher di attività formative assoggettate a normative specifiche (patenti di mestiere, qualifica, abilitazione, idoneità) e/o di settore (assistenziale, turistico, commerciale) è subordinata all'acquisizione del parere positivo da parte dell'autorità competente secondo la normativa medesima.

Ferme restando le limitazioni previste al paragrafo 1b) per i beneficiari dei contributi ed al paragrafo 1c) per i destinatari delle azioni, si considerano finanziabili tramite voucher formativo:

- **i corsi per Addetti al Primo Soccorso**, esclusivamente nel caso in cui i contenuti tecnico formativi siano coerenti con quanto previsto dalla D.G.R. n. 68-13975 del 15/11/2004 di recepimento del **Decreto 17/07/2003 n. 388 "Regolamento recante disposizioni su Pronto Soccorso Aziendale";**
- **i corsi per addetti e/o responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni**, realizzati ai sensi del **D.Lgs 23/6/2003 n.195**, nel rispetto delle condizioni sancite dall'accordo Governo/Regioni/Province autonome attuativo dell'art. 2, commi 2,3,4 e 5 del Decreto medesimo, repertorio n. 2407 del 26/1/2006, pubblicato sulla GU n. 37 del 14/2/2006, recepito con **D.g.r. n. 50-3374 del 11/07/2006,** e delle indicazioni previste dalla **Determinazione della Direzione Regionale Sanità Pubblica n. 117 del 09/08/2006.** Ciascuno di tali corsi può fare riferimento ad uno solo dei moduli previsti dal suddetto accordo Governo/Regioni**.**

Cap. 3) Risorse disponibili

3a) Riparto delle risorse per Azione

Le risorse attribuite al presente Bando, derivanti dalla dotazione del P.O.R. FSE Obiettivo 2 –Competitività regionale e occupazione –anno 2009- ammontano a complessivi **365.000,00 Euro.**

TAB. 1) – *Bando occupati 2009 – Voucher formativi e di consulenza* **Ripartizione delle risorse per azione**		
Azione	**Descrizione**	**Disponibilità (fondi pubblici)**
I.a.3.01	**Interventi per assicurare l'accesso individuale alla formazione**	**285.000,00**
I.a.3.02	**Interventi per sostenere l'acquisizione di servizi a carattere consulenziale**	**80.000,00**
Totale generale	***Risorse per voucher formativi e di consulenza***	**365.000,00**

Le disponibilità eventualmente residuanti per carenza di domanda o per rinuncia all'attivazione di interventi a valere su un'azione possono essere attribuite all'altra azione.

3b) Riparto delle risorse per periodo di avvio degli interventi

Le risorse a disposizione sull'azione I.a.3.02 sarà ripartito in parti uguali sui due periodi di presentazione delle istanze di finanziamento.

Al fine di facilitare l'acquisizione di competenze da parte di imprese, che per dimensioni e struttura non dispongono di budget sufficienti, è costituita una specifica riserva finanziaria pari al 40% delle risorse attribuite per i voucher di consulenza a favore delle piccole imprese.

3c) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli Organi nazionali e/o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Provincia potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

3d) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato

In applicazione delle norme comunitarie per gli aiuti di stato e in particolare del Reg. CE n. 800/08 del 06/08/2008, relativamente agli aiuti alle Piccole e Medie Imprese (art. 26) ed agli aiuti per la formazione (artt. 38 e 39), **qualsiasi operatore privato che benefici di una consulenza ovvero un'azione formativa rivolta ai propri addetti**, indipendentemente

dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, **é tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese**.

- **Consulenza**: la quota minima di cofinanziamento privato è generalizzata; sono ammissibili i costi dei servizi, prestati da consulenti esterni, la cui natura non è continuativa o periodica o riferita ad attività ordinarie di gestione quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- **Attività formative**: la quota minima di cofinanziamento privato è definita in relazione alla dimensione e localizzazione dell'impresa , nonché al tipo di formazione erogata.

Le quote suddette non può essere inferiori ai valori indicati dalla tabella 2).

Tab. 2) – *Bando occupati anno 2009*–Voucher formativi e di consulenza Quota minima di cofinanziamento privato		
	Voucher di consulenza	**Voucher formativo (formazione generale)**
Grandi imprese	**==**	**40 %**
Medie imprese	**50 %**	**30 %**
Piccole e micro imprese	**50 %**	**20 %**

Per il solo voucher formativo, fermo restando il limite minimo di cofinanziamento pari al 20% ,le percentuali suindicate sono ridotte del 10% quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei soggetti svantaggiati di seguito indicati, (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 1c).

- Persone che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi;
- Persone che non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- Lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- Adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- Lavoratori occupati in professioni o settori con tasso di disparità di genere maggiore del 25% rispetto alla media nazionale;
- Appartenenti a minoranze etniche che necessitano dello sviluppo delle proprie competenze linguistiche, formative o professionali per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- Lavoratori riconosciuti disabili ai sensi di legge;
- Portatori di impedimenti accertati di tipo fisico, mentale o psichico.

Effetto di incentivazione: l'articolo 8, comma 3 del Regolamento CE n. 800/08 condiziona la concessione di **aiuti alle grandi imprese** alla verifica di una specifica documentazione da queste prodotta da cui si dimostri la soddisfazione di uno o più dei seguenti criteri:

- **a)** un aumento significativo per effetto dell'aiuto delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- **b)** un aumento significativo per effetto dell'aiuto della portata del progetto o dell'attività;

- **c)** un aumento significativo per effetto dell'aiuto dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- **d)** una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.

I contributi di cui al presente Bando non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un auto illegale o incompatibile con il mercato comune (**clausola Deggendorf**).

3e) Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo

L'importo del cofinanziamento privato è calcolato per ogni voucher sulla base del costo totale in relazione alle condizioni ed alle relative intensità percentuali di cui al precedente paragrafo 3d).

Le Agenzie formative e gli altri Enti di natura privata non classificati come impresa che siano titolari di voucher formativi destinati ai propri dipendenti garantiscono la compartecipazione con risorse proprie.

Le rimanenti quote pubbliche sono a carico del Fondo Sociale Europeo e dello Stato per il tramite della Regione Piemonte nelle proporzioni definite dalla normativa vigente e compatibili con le rispettive disponibilità di bilancio.

Cap. 4) Limiti di costo degli interventi

4a) Costi ammissibili e determinazione della spesa

Con D.P.R. n. 196 del 3/10/2008, in conformità all'art. 56 del Reg. CE n. 1083/06, sono state definite le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali fatto salvo quanto previsto dallo stesso Reg. CE n. 1083/2006 e dal Reg. CE n. 1081/06; i principi generali di gestione sono desumibili dal Regolamento CE n. 1828 del 8/12/2006 a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

4b) Determinazione dei preventivi di spesa

Gli importi delle attività finanziate mediante il voucher formativo e il voucher di consulenza sono espressi in cifra fissa con le modalità di cui ai paragrafi 4c) e 4d) e si intendono riferiti al costo omnicomprensivo delle azioni medesime, pertanto i relativi importi sono ascritti alla **categoria di spesa "realizzazione"**; non possono essere integrati da spese accessorie di trasferta né da spese aggiuntive di reddito degli allievi.

Nel caso di interventi con F.a.D. le ore di formazione a distanza non possono superare l'80 % delle ore complessive del corso; la quota in F.a.D. non può tuttavia essere inferiore a 8 ore. **In ogni caso devono essere previste almeno 6 ore di intervento in modalità frontale, di cui 2 ore di introduzione in fase iniziale, 2 ore per verifica intermedia e 2 ore per verifica finale.**

Non sono finanziabili tramite voucher interventi formativi svolti interamente in modalità F.a.D.

4c) Finanziamento dei voucher formativi

Beneficiario del voucher formativo può essere esclusivamente l'operatore che intenda far partecipare i propri addetti ad un'azione formativa.

Per ogni fase di presentazione delle relative domande (cd.sportello) e in relazione alla classe di dimensione aziendale, può essere riconosciuto a livello provinciale il seguente **numero massimo di voucher formativi**:

- Grande impresa	n. 50	- Media impresa	n. 30
- Piccola impresa	n 15	- Microimpresa	n. 9

Il valore massimo del voucher formativo è stabilito, in relazione alla durata dell'azione cui si riferisce, in:

- Euro 400,00= procapite , per la partecipazione ad attività formative di durata compresa tra 8 e 24 ore.
- Euro 600,00= procapite , per la partecipazione ad attività formative di durata compresa tra 25 e 48 ore.
- Euro 800,00= procapite , per la partecipazione ad attività formative di durata superiore a 48 ore.

4d) Finanziamento dei Voucher di consulenza

Sono **beneficiarie del voucher di consulenza** esclusivamente le **piccole e medie imprese** private/pubbliche.

Nell'arco temporale di vigenza del presente Bando possono essere assegnati, a livello provinciale, a un medesimo beneficiario, **due soli voucher di consulenza** scelti tra i tre ambiti di cui al paragrafo 2a) (Certificazione di qualità – Valutazione rischi – Controllo di gestione).

Il valore massimo del voucher di consulenza è stabilito in Euro 2.500,00=

Cap. 5) Integrazione dei principi orizzontali

5a) Rispondenza ai principi orizzontali comunitari

Principio delle pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione

In riferimento alle pari opportunità di genere, in particolare per concorrere al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona e in relazione al perseguimento degli obiettivi di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori pubblici e privati, usufruiscono dello specifico punteggio di cui al paragrafo 8f), eventualmente cumulabile, i voucher formativi finalizzati alla formazione di una lavoratrice, o di un lavoratore in condizione di disabilità, o di un lavoratore adulto (persona di età superiore ai 45 anni) oppure con basso livello di qualificazione (persona in possesso del solo titolo dell'obbligo scolastico).

Principio dello sviluppo sostenibile.

In considerazione dell'impatto che le attività produttive, così come i comportamenti delle persone, producono in un contesto di sviluppo, particolarmente in riguardo agli effetti sull'ambiente, usufruiscono di specifico punteggio i voucher formativi e i voucher di consulenza per interventi:

- volti a sensibilizzare le imprese/enti in merito alle tematiche dello sviluppo sostenibile in riferimento al risanamento ambientale, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili;
- programmati nell'ambito di piani aziendali di risanamento e/o miglioramento conseguenti ad investimenti straordinari in materia ambientale ovvero a supporto dello sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in campo ambientale ed energetico.

Cap. 6) Priorita'

6a) Priorità generali

Analogamente alla presa in conto dei principi di cui al paragrafo precedente, usufruiscono degli specifici punteggi di cui al paragrafo 8f) e 8g), allorché adeguatamente documentati, i voucher formativi ed i voucher di consulenza per interventi:

- programmati nell'ambito di **piani aziendali per la sicurezza conseguenti ad investimenti straordinari in materia di sicurezza sul lavoro;**
- presentati da imprese che nel biennio precedente la domanda abbiano beneficiato di finanziamenti o **contributi della Regione Piemonte per l'innovazione e la ricerca.**

Allo scopo di facilitare l'acquisizione di capacità e competenze di ordine organizzativo e gestionale da parte delle imprese che per dimensioni e struttura non dispongono di risorse sufficienti, l'accesso ai voucher di consulenza è assicurato prioritariamente alle piccole imprese nella misura del 60 % dei contributi disponibili.

6b) Priorità specifiche provinciali

Usufruiscono altresì di specifico punteggio, ancorchè adeguatamente documentati, gli interventi formativi:

- destinati a imprese che negli ultimi 12 mesi abbiano assunto lavoratori ultracinquantenni in mobilità o in Cassa Integrazione Straordinaria;
- destinati a imprese che negli ultimi 12 mesi abbiano assunto lavoratori in mobilità o in Cassa Integrazione Straordinaria;
- destinati a imprese che negli ultimi 12 mesi abbiano attivato tirocini formativi o stage;
- promossi da imprese artigiane che negli ultimi 12 mesi abbiano usufruito della Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria;
- proposte da imprese del settore tessile che negli ultimi 12 mesi abbiano avviato processi di ristrutturazione, riorganizzazione, sviluppo e investimento;
- riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Cap. 7) Modalità di presentazione delle proposte

7a) Forme e scadenze di presentazione delle domande

Le domande, per le attività riferite ai Bandi provinciali, dovranno essere presentate **esclusivamente** per mezzo della procedura informatizzata disponibile su INTERNET all'indirizzo:

www. provincia.biella.it

(sotto la sezione Formazione / Occupati)

Tutti gli operatori presentatori di una domanda che non siano in possesso del proprio **Codice Anagrafico Regionale**, devono richiederne **preventivamente e per tempo l'attribuzione** all'ufficio regionale a ciò preposto, tramite l'apposito programma di proposta di autoinserimento, (http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html)

La procedura, funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per ridurre i controlli ed i tempi di valutazione dei progetti, consentirà **l'inserimento controllato e la trasmissione diretta ed immediata di tutti i dati richiesti;** provvederà inoltre alla stampa completa del modulo ufficiale di presentazione.

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, **il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica.** Tale modulo, regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, **dovrà essere sottoscritto** dal Legale Rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto presentatore; **dovrà quindi essere recapitato a:**

PROVINCIA DI BIELLA

Servizio Formazione Professionale e Orientamento

Via V. Luisetti, 5 – 13900 BIELLA nelle seguenti giornate

1° sportello – 10 e 11 marzo 2009 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

2° sportello – 29 e 30 giugno 2009 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Il modulo originale può altresì essere sottoscritto al momento della consegna dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto presentatore, alla presenza del funzionario incaricato del ricevimento.

Le domande pervenute fuori dai termini previsti in ciascun bando saranno respinte. Non farà fede il timbro postale.

Le domande presentate tramite consulenti dovranno essere corredate da una formale delega ad agire in nome e per conto dell'operatore titolare della domanda.

Il modulo originale non dovrà riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione si dovrà ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo medesimo.

7b) Documentazione facente parte integrante della domanda

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza e non è integrabile in momenti successivi.

7b1) Documentazione di carattere generale

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

1. **modulo di domanda** compilato in ogni sua parte e **sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa**, comprendente le autodichiarazioni inerenti le disposizioni di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, l'impegno a garantire senza alcuna delega le funzioni amministrative, di direzione e coordinamento delle attività oggetto della richiesta e l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo stesso;
2. **fotocopia del documento di identità in corso di validità** del firmatario della domanda suddetta ai fini dell'autenticazione, qualora la firma sulla domanda non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge. Nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa e firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati;
3. **dichiarazione** del soggetto presentatore prevista per l'accesso agli aiuti di Stato ai sensi della L. 11/2005, art 16 bis (clausola Deggendorf); il fac-simile è scaricabile dal sito provinciale;
4. **solo se il beneficiario del voucher formativo è una grande impresa**: dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, relativa all'effetto di incentivazione di cui al paragrafo 3d)**; a tale dichiarazione dovrà inoltre essere allegata una specifica documentazione** che dimostri la soddisfazione di uno o più criteri fra quelli elencati; il fac-simile è scaricabile dal sito provinciale;
5. **documentazione che attesti i requisiti richiesti ai soggetti erogatori dei servizi di formazione e di consulenza di cui al paragrafo 1a):**

   - per i voucher formativi: l'operatore dovrà produrre visura camerale o altra documentazione attestante che nei fini statutari dell'ente erogatore del percorso formativo ci sia come attività prevalente la formazione professionale o che l'ente formatore sia un'impresa fornitrice di tecnologie o prodotti che necessitano di servizi formativi supplementari alle tecnologie o prodotti medesimi forniti alle imprese;

   - per i voucher di consulenza:

   - l'operatore dovrà produrre visura camerale o altra documentazione attestante che nei fini statutari dell'ente erogatore del percorso formativo ci sia come attività prevalente l'erogazione di servizi di consulenza alle imprese con particolare riferimento agli ambiti della qualità, della sicurezza e/o dell'organizzazione, ovvero sia svolta da esperti qualificati nei medesimi ambiti.
   - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'attività svolta in questi ambiti dall'erogatore negli ultimi tre anni solari.

L'assenza o la irregolarità anche di uno solo degli elementi dal n. 1 al n. 4 comporta l'inammissibilità della domanda.

L'assenza o la irregolarità della documentazione di cui al punto 5 comporta l'inammissibilità dell'intervento a cui è riferita.

7b2) Documentazione relativa all'attribuzione dei principi orizzontali comunitari e delle priorità

Ai fini della dimostrazione di rispondenza ai principi comunitari di cui al paragrafo 5) e/o qualora si intenda richiedere l'attribuzione di priorità del par.6), ciascuna scheda corso deve essere corredata:

- **per le azioni connesse allo sviluppo sostenibile, comprese in piani aziendali di risanamento e/o miglioramento conseguenti ad investimenti straordinari in materia ambientale ovvero a supporto dello sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in campo ambientale ed energetico** da una specifica relazione del competente servizio aziendale recante la descrizione degli investimenti straordinari in materia ambientale realizzati nei 12 mesi precedenti la domanda e/o la descrizione delle tecnologie/prodotti innovativi che si intende sviluppare. La relazione deve esplicitare la connessione tra tali interventi ed il corso di proposto/la consulenza richiesta;
- **per le azioni comprese in piani per la sicurezza sul lavoro**, dall'estratto dell'ultimo "Piano aziendale per la valutazione dei rischi" recante la descrizione degli investimenti straordinari in materia di sicurezza realizzati nei 12 mesi precedenti la domanda, ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione del Piano, dalla dichiarazione del Responsabile Aziendale per la Sicurezza, attestante i medesimi dati. In entrambi i casi deve emergere chiaramente dalla dichiarazione la connessione tra il corso/la consulenza e gli investimenti straordinari effettuati;
- **per le azioni destinate alle imprese che nel biennio precedente la domanda hanno ricevuto finanziamenti o contributi dalla Regione Piemonte per l'innovazione e la ricerca,** dalla copia dell'atto amministrativo regionale di concessione del finanziamento all'azienda;

Per ottenere i punteggi relativi alle priorità provinciali è necessario presentare la seguente documentazione***:***

- **per gli interventi formativi promossi da imprese che negli ultimi 12 mesi abbiano assunto lavoratori in mobilità o in C.I.G.S**.: copia della ricevuta di assunzione dei lavoratori in mobilità rilasciata dalla procedura "on line"; documentazione rilasciata dall'INPS comprovante gli adempimenti dell'impresa relativamente all'assunzione dei lavoratori in C.I.G.S.;
- **per gli interventi formativi promossi da imprese che negli ultimi 12 mesi abbiano attivato tirocini formativi o stage:** copia dell'autorizzazione rilasciata per l'attivazione dei tirocinii formativi e stage;
- **per gli interventi formativi promossi da imprese artigiane che abbiano fruito della Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria:** documentazione rilasciata dall'INPS comprovante che le stesse abbiano fruito della cassa integrazione, ovvero copia della richiesta di sostegno al reddito inoltrata all'E.B.A.P e avallata dalle parti sociali;
- **per gli interventi formativi proposti da imprese del settore tessile che negli ultimi 12 mesi abbiano avviato processi di ristrutturazione, riorganizzazione, sviluppo e investimento:** dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante l'avvio dei processi sopra indicati; tutta la documentazione inerente potrà inoltre essere sottoposta a controlli a campione da parte degli uffici provinciali:

La mancata presentazione dei documenti suddetti non consente l'attribuzione dei relativi punteggi.

Il riconoscimento delle priorità inerenti la presenza femminile, la destinazione del corso a lavoratori disabili, ai lavoratori adulti e/o ai lavoratori con basso livello di qualificazione, la sensibilizzazione in campo ambientale/energetico, nonché la conseguente eventuale attribuzione dei relativi punteggi, avviene **sulla base dei dati indicati dal presentatore sul modulo di domanda,** fatte salve le verifiche disposte dagli uffici provinciali incaricati dell'istruttoria, i quali possono altresì richiedere eventuale documentazione integrativa.

7b3) Documentazione relativa ai corsi soggetti a particolari vincoli di cui al paragrafo 2c) (solo per voucher formativi)

Solo per i corsi di RSPP e ASPP:

- dichiarazione attestante che il soggetto formatore avente le caratteristiche previste dal **D.Lgs 23/6/2003 n.195** ed esplicitate dalla suddetta DD n.117 del 9/8/2006 delle Direzioni Regionali Sanità Pubblica e Istruzione Formazione Professionale e Lavoro.

L'assenza o l'irregolarità della documentazione suddetta comporta l'inammissibilità del singolo intervento a cui è riferita.

7c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda

La domanda, come sopra formulata, dovrà inoltre essere accompagnata dai seguenti documenti:

Per i voucher formativi

- qualora il presentatore sia un Consorzio di Imprese, un'Agenzia Formativa, un'Associazione, una Fondazione o un Ente :
  - copia conforme dello statuto (per gli enti di emanazione di cui all'art.11- punto b - della L.R. 63/95, il documento deve essere integrato dalla copia conforme dello statuto dell'organismo emanante);

- qualora il presentatore sia un'impresa:
  - copia della visura camerale di data non anteriore a 6 mesi.

- qualora il presentatore sia uno studio professionale:
  - dichiarazione, redatta su carta intestata dello Studio, attestante la data di avvio dell'attività ed il numero di dipendenti e/o collaboratori.

- qualora il presentatore sia un professionista iscritto al relativo albo:
  - dichiarazione attestante l'iscrizione all'albo professionale di riferimento.

Per i voucher di consulenza:

- copia della visura camerale dell'impresa richiedente di data non anteriore a 6 mesi.

Detta documentazione, analogamente a quanto previsto per le parti integranti la domanda, deve essere consegnata all'atto della presentazione; in ogni caso deve pervenire, **a pena di**

inammissibilità della relativa domanda, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

La Provincia può altresì richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte, dell'assegnazione del punteggio di priorità o connessa ai successivi controlli. Ove siano disponibili le relative procedure, i dati residenti sugli archivi di altre pubbliche amministrazioni riferiti a titolari di domande presentate, sono acquisiti d'ufficio.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici a ciò preposti, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. **L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, comporta la immediata cancellazione della domanda ovvero la sospensione dell'autorizzazione eventualmente già emessa e l'avvio del procedimento per la relativa revoca**.

Gli operatori che avessero già prodotto gli statuti richiesti in copia conforme in occasione di precedenti Bandi sia regionali che provinciali, qualora non fossero sopravvenute variazioni, sono esentati da una nuova presentazione. In tal caso dovranno tuttavia citare numero di protocollo e data della domanda a cui tali documenti sono stati allegati.

Cap. 8) Valutazione delle proposte

La valutazione delle proposte avviene mediante verifica di ammissibilità della domanda e dei singoli interventi ad essa relativi, in relazione alle normative nazionali e regionali e in particolare in base alle disposizioni del presente Bando.

8a) Verifiche di ammissibilità della domanda

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande**:

- pervenute fuori dai termini di cui al precedente paragrafo 7a);
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (ovvero domande prive o con copia del documento di identità che, non in corso di validità, è anche privo della dichiarazione del titolare attestante la validità dei dati del firmatario, o con firma priva di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione integrante / obbligatoria richiesta;
- presentate da soggetti diversi dagli operatori indicati paragrafo 1b) del presente Bando;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione delle proposte;
- inoltrate da soggetti sottoposti alle penalità di presentazione di cui al paragrafo 9i) del presente Bando.

8b) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi/interventi

Non saranno considerati ammissibili, e pertanto **saranno respinti, gli interventi**:

- riferiti ad azioni non previste dal Bando o da essi esplicitamente escluse;
- per i quali l'operatore non abbia titolo di presentazione;
- presentati ad una Provincia diversa da quella di competenza;

- non conformi, per contenuti, azione o destinatari, alle condizioni previste dal presente Bando;
- non coerenti con le indicazioni previste per le attività eventualmente svolte in F.a.D.;
- non corredati della documentazione richiesta;
- di durata inferiore al limite minimo prestabilito (per i voucher formativi);
- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- in contrasto con specifiche normative di settore o prive del parere dell'autorità competente, ove richiesto;
- che abbiano ottenuto punteggio pari a zero nella valutazione di congruenza interna (criterio 2.1);
- che eccedano il numero massimo di voucher erogabili in base alla dimensione aziendale;
- i cui contenuti risultino inconsistenti.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o che sia priva di data o di firma, o dei dati inerenti al corso previsti dai modelli e/o dalle dichiarazioni allegate alla domanda, se richiesti, si considera **irregolare** e comporta **l'inammissibilità della domanda o dell'intervento a cui è rispettivamente riferita.**

Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

8c) Correzioni d'ufficio

In sede istruttoria, gli interventi che eccedano i limiti di spesa o le quantità finanziarie indicate ai paragrafi 4c) e 4d) sono ricondotti d'ufficio a tali limiti e le quote di cofinanziamento ad essi relative sono conseguentemente ricalcolate.

8d)Nucleo di valutazione

La valutazione dei progetti di cui al presente Bando è affidata al Nucleo di Valutazione approvato con determinazione dirigenziale n. 3141 del 21.10.2008.

8e) Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza

Gli interventi presentati ai sensi del presente Bando ed il possesso dei relativi requisiti di ammissibilità, in quanto finanziati tramite fondi comunitari, sono sottoposti a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e criteri di selezione delle operazioni adottati mediante la D.g.r. n.30 – 7893 del 21/12/2007 per le azioni afferenti il Programma Operativo Regionale FSE ob.2 2007/2013.

I criteri di valutazione per entrambe le tipologie di voucher sono raggruppati nelle seguenti classi:

Classe	***Formazione***	***Consulenza***
1) Soggetto proponente	250	250
2) Caratteristiche della proposta progettuale	340	340
3) Rispondenza alle priorità definite nell'atto di indirizzo	340	200
Punteggio massimo totale	***930***	***790***

8f) Criteri di valutazione di merito per i voucher formativi

Criteri riferiti al *soggetto presentatore* (pt. 250)

Classe	**Descrizione**	**Punteggio**
1)	***Soggetto proponente***	**250**
1.1	Esperienza pregressa	50
1.2	Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate	200

Criteri riferiti al *singolo intervento proposto* (pt. 680)

Class	**Descrizione**	**Punteggio**
2)	***Caratteristiche della proposta progettuale***	**340**
2.1	Congruenza tra durata, contenuti, figura proposta, progetto e attrezzature	340
3a)	***Rispondenza ai principi orizzontali comunitari***	**190**
3.1	Partecipazione femminile	40
3.3	Destinazione ai lavoratori in condizione di disabilità	50
3.4	Destinazione lavoratori adulti e/o con basso livello di qualificazione	50
3.5	Sensibilizzazione alle tematiche ambientali/energetiche	10
3.6	Connessione documentata con investimenti /piani per lo sviluppo sostenibile	40
3b)	***Priorità generali***	**50**
3.7	Connessione documentata con piani di sicurezza aziendale	30
3.8	Incentivazione all'innovazione e alla ricerca	20

3c)	***Priorità provinciali***	**100**
3.10	Interventi formativi promossi da imprese che negli ultimi 12 mesi abbiano assunto lavoratori ultracinquantenni in mobilità o in Cassa Integrazione Straordinaria;	100
3.11	Interventi formativi promossi da imprese che negli ultimi 12 mesi abbiano assunto lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria;	80
3.12	Interventi formativi destinati a imprese che negli ultimi 12 mesi abbiano attivato tirocini formativi o stage;	40
3.13	Interventi formativi promossi da imprese artigiane che negli ultimi 12 mesi abbiano usufruito della C.I.G.O e G.I.G.S.;	60
3.14	Interventi formativi proposti da imprese del settore tessile che negli ultimi 12 mesi abbiano avviato processi di ristrutturazione, riorganizzazione, sviluppo e investimento;	80
3.15	Interventi formativi riguardanti la sicurezza sul lavoro.	40

8g) Criteri di valutazione di merito per i voucher di consulenza

Criteri riferiti al *soggetto presentatore* (pt. 250)

Class	Descrizione	Punteggio
1)	***Soggetto proponente***	**250**
1.1	Esperienza pregressa	50
1.2	Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate	200

Criteri riferiti al *singolo intervento proposto* (pt. 540)

Class	Descrizione	Punteggio
2)	***Caratteristiche della proposta progettuale***	**340**
2.1	Congruenza tra contenuti e obiettivi dell'intervento	340
3a)	***Rispondenza ai principi orizzontali comunitari***	**50**
3.5	Sensibilizzazione alle tematiche ambientali/energetiche	10
3.6	Connessione documentata con investimenti/piani/per lo sviluppo sostenibile	40

3b)	***Priorità generali***	**50**
3.7	Connessione documentata con piani di sicurezza aziendale	30
3.8	Incentivazione all'innovazione e alla ricerca	20
3c)	***Priorità provinciali***	**100**
3.10	Interventi formativi promossi da imprese che negli ultimi 12 mesi abbiano assunto lavoratori ultracinquantenni in mobilità o in Cassa Integrazione Straordinaria;	100
3.11	Interventi formativi promossi da imprese che negli ultimi 12 mesi abbiano assunto lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria;	80
3.12	Interventi formativi destinati a imprese che negli ultimi 12 mesi abbiano attivato tirocini formativi o stage;	40
3.13	Interventi formativi promossi da imprese artigiane che negli ultimi 12 mesi abbiano usufruito della C.I.G.O e G.I.G.S.;	60
3.14	Interventi formativi proposti da imprese del settore tessile che negli ultimi 12 mesi abbiano avviato processi di ristrutturazione, riorganizzazione, sviluppo e investimento;	80
3.15	Interventi formativi riguardanti la sicurezza sul lavoro.	40

I punteggi sono attribuiti automaticamente, a seguito dell'elaborazione informatizzata di dati dichiarati dall'operatore sulla domanda, previa validazione da parte degli uffici incaricati, e/o già in possesso dell'Amministrazione provinciale (o regionale).

Il punteggio del criterio 2.1 è assegnato a seguito di esame di merito dei contenuti del singolo intervento**; se il punteggio ottenuto per il criterio 2.1 risulta pari a zero il corso è respinto.**

Per ognuno dei restanti criteri il punteggio è graduato secondo quanto previsto dallo specifico Manuale tecnico di valutazione che sarà adottato mediante apposito provvedimento del competente Settore provinciale.

Il punteggio totale di ogni corso comprende l'incremento dovuto al punteggio ottenuto dal relativo presentatore.

8h) Formazione delle graduatorie

A seguito della valutazione di merito gli interventi sono ordinati in graduatoria in relazione al punteggio ottenuto. **La graduatoria è formulata mediante ordinamento decrescente dei singoli interventi, in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuno di essi;** allo scopo di garantire il più diffuso utilizzo delle risorse**, in caso di pari punteggio, sarà data**

precedenza agli interventi di minore importo; a seguire sarà data precedenza agli interventi con migliore valutazione relativa al criterio 2.1. Ove a seguito dell'applicazione dell'ordinamento anzidetto, si determinassero ancora situazioni di parità, i relativi interventi saranno ordinati in graduatoria secondo un meccanismo di distribuzione casuale generato automaticamente dalla procedura informatica di composizione della graduatoria medesima.

L'approvazione degli interventi avviene per ogni graduatoria nell'ordine in essa definito fino alla concorrenza delle disponibilità assicurate alla rispettiva azione per il periodo di presentazione cui essi sono riferiti, tenendo altresì conto della riserva dedicata ai voucher di consulenza presentati dalla piccole imprese; il finanziamento degli interventi di ogni graduatoria termina con arrotondamento per difetto all'ultimo intervento integralmente finanziabile.

Qualora per carenza di domanda ammissibile a valere su una determinata azione si determini il mancato utilizzo delle risorse ad essa attribuite, come definite nella tabella 1), la Provincia di Biella ha facoltà di provvedere, anche contestualmente all'approvazione delle graduatorie, a ridistribuire tali risorse, unitamente ai residui risultanti a causa dei predetti arrotondamenti, su altre azioni che presentino domanda in eccedenza, nell'ambito della medesima misura, permettendo in questo modo lo scorrimento delle graduatorie maggiormente sofferenti, intese per tali quelle che registrano una maggiore presenza di corsi non finanziati e/o in base a priorità individuate dalla Provincia.

8i) Attività escluse

Le attività appartenenti a domande respinte, che di conseguenza non siano state autorizzate, non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l'approvazione in periodi successivi.

Gli interventi presenti in graduatoria in quota eccedente il limite di disponibilità non danno luogo ad alcuna autorizzazione; possono essere ripresentati nei periodi successivi ma **non acquisiscono alcun titolo preferenziale** per l'inserimento nelle relative graduatorie.

Cap. 9) Realizzazione degli interventi

9a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative

A conclusione della fase di valutazione degli interventi il Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Provincia di Biella approva le graduatorie ed autorizza per ognuna di esse, fino alla concorrenza delle rispettive disponibilità, l'autorizzazione all'avvio degli interventi stessi, dandone comunicazione ai singoli operatori interessati.

Detta comunicazione riporta in allegato il dettaglio degli interventi approvati con i relativi titoli, durate, parametri, importi e finalità. Tutti gli interventi devono concludersi **entro e non oltre 6 mesi** dalla data di protocollo della anzidetta comunicazione (tale decorrenza è sospesa nel mese di agosto).

Le disposizioni per l'attivazione dei corsi, la stipula di apposito atto di adesione, la gestione delle presenze e, in generale, le procedure di attuazione della procedura sono oggetto di

apposite disposizioni denominate "VADEMECUM PER L'OPERATORE" reperibili sul sito internet della Provincia di Biella.

9b) Condizioni generali per la realizzazione degli interventi

Gli operatori presentatori dovranno rispettare le disposizioni di seguito riportate:

- Il riconoscimento di avvenuto inizio è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza.
- la realizzazione di attività formative assoggettate a normative specifiche (qualifica/abilitazione/idoneità o patente di mestiere) e/o di settore (assistenziale, turistico, commerciale) deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalle normative medesime.
- le attività finanziate tramite il voucher formativo <u>devono svolgersi interamente al di fuori dell'impresa/ente titolare dell'autorizzazione.</u>

9c) Variazioni in corso d'opera

L'attuazione degli interventi deve avvenire nei tempi stabiliti, nel rispetto del programma approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici, **non sono ammesse variazioni della titolarità della domanda, degli importi finanziari approvati, del titolo degli interventi, né di alcuno degli elementi che abbiano concorso alla definizione in graduatoria degli interventi stessi.**

Le variazioni di denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale/partita I.V.A. dell'operatore, preliminari o determinatesi in corso d'opera**, <u>devono essere tempestivamente comunicate</u>,** ai fini dell'istruttoria e della verifica di mantenimento dei requisiti previsti**, e richiedono la modifica dell'atto autorizzativo.**

A seguito di approvazione delle graduatorie di finanziamento è ammessa **in via eccezionale e a fronte di adeguata motivazione** la variazione del soggetto erogatore della formazione. Tali variazioni potranno avvenire solo successivamente ad apposita autorizzazione del competente ufficio provinciale; in assenza di autorizzazione le spese relative al voucher non saranno ammesse a rendiconto.

9d) Certificazione delle competenze acquisite

L'ente formatore deve rilasciare al termine dell'attività a ciascun partecipante un'attestazione sulla quale sono indicati: il titolo del corso frequentato, la durata in ore a preventivo e quelle realmente frequentate ed il periodo di svolgimento.

9e) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi

Gli operatori presentatori dovranno rispettare le disposizioni di seguito riportate:

- l'ammontare del **voucher formativo** costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di **realizzazione di tutte le ore-formazione previste a progetto;**
- l'ammontare del **voucher di consulenza** costituisce il massimale di contributo riconoscibile, nell'ipotesi in cui l'attività di consulenza produca i **risultati attesi,** rispettivamente identificati in:

  a) certificazione di qualità per processi/prodotti e/o certificazione ambientale;

  b) documento relativo alla valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs 81/2008;

  c) relazione inerente l'implementazione del controllo di gestione nell'organizzazione aziendale;
- la determinazione e la conseguente erogazione degli importi dovuti agli operatori avviene, oltre che in base alle spese sostenute, in relazione all'attività formativa effettivamente svolta o all'effettivo raggiungimento dei risultati attesi, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative comunitarie e provinciali;
- **le spese sostenute**, ancorché dimostrate secondo le citate disposizioni amministrative**, saranno riconoscibili solo fino alla concorrenza del massimale come sopra rideterminato;**
- si considerano conteggiabili a titolo di **partecipanti effettivi all'intervento formativo gli allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore ad un terzo della durata totale effettiva del corso** finanziato tramite il voucher, ad eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative;
- **non è ammessa a consuntivo alcuna compensazione tra le spese relative a interventi diversi;**
- non possono essere ammessi a consuntivo gli interventi formativi svolti con la modalità F.a.D, per i quali non sia certificato il superamento da parte dell'allievo delle prove intermedie e finali previste dal relativo percorso formativo;
- **non possono essere ammessi** a consuntivo interventi formativi, anche se realizzati e conclusi, la cui durata complessiva non abbia raggiunto **almeno un terzo delle ore previste** dalla relativa autorizzazione;
- **non possono essere ammessi** a consuntivo i voucher per consulenza che **non abbiano prodotto gli esiti** previsti dalla relativa autorizzazione.

9f) Controllo e rendicontazione

L'operatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. E' altresì responsabile per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda e di ogni altra certificazione resa nel corso della realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste, si disporrà, previa comunicazione all'operatore la sospensione dell'autorizzazione e/o all'avvio del procedimento per la revoca del contributo.

Gli esiti dei controlli operati sulle attività concorreranno alla valutazione delle proposte relative a Bandi/sportelli successivi. Si assicura precedenza al controllo degli interventi che,

nell'ambito del sistema di valutazione, abbiano usufruito di punteggi conferiti a titolo di priorità sulla base di elementi autodichiarati e non già verificati in istruttoria.

La redazione del rendiconto è supportata da una procedura preliminare di comunicazione per via telematica finalizzata ad assicurare l'implementazione degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti.

La certificazione del rendiconto per i voucher di consulenza è successiva alla trasmissione della documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla relativa autorizzazione.

La gestione amministrativa e la rendicontazione di tutte le attività autorizzate, nonché l'erogazione dei contributi ad esse relativi, sono regolate dalle norme comunitarie e dalle disposizioni obbligatorie già richiamate al precedente paragrafo 4 a) nonché dalla disposizioni generali in materia di gestione delle attività finanziate e dalle disposizioni emanate dal competente settore provinciale.

Entro 90 giorni dal termine per la conclusione di tutte le attività, l'operatore è tenuto a **predisporre il rendiconto** sulla procedura informatica sopraccitata e di provvedere all'invio al Servizio Formazione Professionale della Provincia di Biella della documentazione dettagliata nel Vademecum dell'Operatore.

Decorsi inutilmente 180 giorni dal termine per la conclusione di tutte le attività l'Amministrazione si riserva di procedere alla revoca dell'intero finanziamento.

9g) Pubblicizzazione delle attività

L'operatore che voglia pubblicizzare le attività finanziate si deve attenere alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 903/77 e nell'art. 4 della Legge 125/91, nonché degli artt. 8 e 9 del Rg. (CE) n. 1828/2006 in quanto applicabili.

Sui manifesti, volantini, attestati ecc., relativi alle azioni autorizzate, unitamente al Logo della Provincia, devono sempre essere raffigurati il Logo della Regione Piemonte, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali, rilevabile da Internet sul sito: **http://extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/download/home.htm**

9h) Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue

Entro la data indicata sull'autorizzazione relativa alla conclusione delle attività, l'operatore è tenuto a **terminare tutti gli interventi** oggetto dell'autorizzazione stessa**.**

Gli interventi che non risultino terminati entro la suddetta scadenza sono cancellati d'ufficio e il relativo contributo si intende interamente revocato, senza che ciò comporti variazione delle condizioni e dei parametri contenuti nell'autorizzazione. Analogamente si intendono revocate le quote di contributo ascrivibili ad attività, regolarmente iniziate, ma svolte oltre le scadenze definite senza specifica autorizzazione.

Gli importi derivanti dalle suddette cancellazioni sono resi disponibili, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, per il finanziamento di domande presentate nei successivi sportelli calendarizzati.

9i) Penalità

Considerato che la posizione in graduatoria di finanziamento degli interventi è attribuita anche in funzione delle priorità di cui ai precedenti capitoli 5 e 6, tradotte in punteggi ottenibili sulla base di impegni a garantire determinate condizioni operative, nei casi in cui si verifichi il mancato rispetto di tali condizioni **si applicano <u>ai singoli interventi</u> le seguenti penalità:**

- **mancato rispetto della percentuale di presenza femminile in formazione garantita a preventivo**: si applica una **riduzione del 50 %** dell'importo ammissibile a consuntivo**;**
- **mancato rispetto della percentuale di presenza di lavoratori in formazione in condizione di disabilità garantita a preventivo:** si applica una **riduzione del 50 %** dell'importo ammissibile a consuntivo**;**
- **mancato rispetto della percentuale di presenza in formazione di lavoratori adulti (persone di età superiore ai 45 anni) oppure con basso livello di qualificazione, garantita a preventivo:** si applica una **riduzione del 50 %** dell'importo ammissibile a consuntivo**.**

Nei casi di mancata o parziale attuazione di interventi autorizzati, per rinuncia ovvero anche determinatasi a seguito della revoca di cui al paragrafo 9h), indipendentemente dal fatto che abbiano o meno indotto restituzione di indebiti, **si applicano <u>all'operatore titolare</u> le seguenti penalità:**

1) **<u>Parziale attuazione degli interventi autorizzati</u>**, per insufficiente attivazione o incompleta esecuzione degli stessi, anche determinatasi a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del numero di allievi e **in aggiunta alle riduzioni di contributo derivanti dalla rideterminazione parametrale effettuata in base all'attività effettivamente svolta:**

- per una **diminuzione del monte ore per allievi** complessivo di tutti gli interventi autorizzati **fino al 20 %** del valore approvato: **nessuna ulteriore penalità**;
- per una **diminuzione del monte ore per allievi** complessivo di tutti gli interventi autorizzati **superiore al 20 %** del valore approvato, all'importo <u>riconosciuto</u> a consuntivo a seguito delle verifiche contabili e dell'applicazione di tutte le rideterminazioni e penalità previste dal presente bando, si applica un'ulteriore riduzione percentuale progressiva, definita dalla seguente relazione:

RIDUZIONE PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO = (PERCENTUALE DI DIMINUZIONE DEL MONTE ORE – 20) x 0,3.

2) **<u>Mancata attuazione dei 4/5 dei corsi autorizzati</u>:** l'operatore perderà il diritto a richiedere/ottenere contributi a valere sul presente Bando e sui successivi afferenti al medesimo oggetto, **per il periodo immediatamente seguente** all'accertamento della carenza.

Le penalità sub 1) e sub 2) del presente paragrafo sono tra loro cumulabili.

Non sono conteggiati a titolo di mancata attivazione, e pertanto non incorrono in penalità, i corsi ritirati prima dell'approvazione delle graduatorie.

I voucher formativi per corsi per RSPP e ASPP e in generale per corsi assoggettati a normative specifiche che risultino svolti da soggetti formatori privi delle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni, ancorché realizzati, **non sono ammessi a rendiconto**.

Nel caso in cui non siano rispettati i termini di trasmissione dei rendiconti di cui al par. 9f) si applicano le penalità previste dalle specifiche disposizioni "VADEMECUM" amministrative di dettaglio.

9l) Scadenza dell'autorizzazione

Salvo i casi di eventuale contenzioso in atto, per i quali si deve attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'autorizzazione a realizzare interventi di cui al presente Bando provinciale e l'atto di adesione che ne disciplina le modalità di gestione esauriscono i propri effetti con la conclusione delle attività in esse previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verifichi l'evenienza.

Per le attività oggetto di un'autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non può vantare alcun ulteriore diritto nei confronti dell'Amministrazione provinciale titolare dell'intervento.

Cap. 10) Disposizioni finali

10a) Riconoscimento di attività formative avviate precedentemente all'autorizzazione

Gli operatori titolari di voucher formativi e/o di consulenza presentati, ma non ancora autorizzati, che intendano avviare le attività in attesa di eventuale finanziamento, devono darne comunicazione alla Provincia di Biella – Servizio Formazione Professionale.

Al fine di garantire la necessaria operatività delle procedure informatizzate, l'avvio anticipato è consentito a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.

La comunicazione telematica di avvio attività anticipata comporta la stampa di una ricevuta di corretto inserimento dovrà essere conservata con le modalità previste secondo le disposizioni del Vademecum. La richiesta agli uffici provinciali di vidimazione dei registri per i corsi in avvio anticipato dovrà essere accompagnata da una specifica dichiarazione, con la quale l'operatore si impegni:

- ad avviare il corso/i sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità;
- ad adottare le modalità attuative previste per i corsi normalmente finanziati;
- ad accettare il controllo degli organi comunitari, nazionali, regionali e provinciali a ciò preposti;
- a rinunciare a qualsiasi richiesta di riconoscimento di spese sostenute, nel caso in cui il corso attivato non sia finanziato.

Nell'eventualità in cui il corso per il quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio - gestione - controllo, risulti finanziabile a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta, nel rispetto delle condizioni previste dal presente Bando. L'operatore sarà poi tenuto a verificare l'avvenuta regolarizzazione informatica dell' inizio corso (il corso dovrà essere identificato in procedura con lo stato di avanzamento 30).

10b) Stipulazione dell'atto di adesione

I rapporti tra la Provincia e gli Operatori assegnatari di finanziamento saranno regolati mediante atto di adesione contenente le clausole riportate nel bando.

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto di adesione si farà riferimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria; in particolare l'Operatore si impegna a rispettare le disposizioni comunitarie sulle procedure contabili, amministrative, di rendicontazione del programma considerato.

10c) Pubblicazione del Bando Provinciale e della documentazione relativa

La Provincia di Biella provvederà alla pubblicazione del presente Bando integrale e della documentazione relativa sul sito della Provincia di Biella www.provincia.biella.it

10d) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare

Le somme di cui ai Bandi provinciali costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale, contributi a favore delle imprese/enti per la formazione del personale in esse/i impiegati, da erogare alle imprese/enti stesse/i, ai loro consorzi o associazioni, agli enti di formazione (lett. a, b, c – art.11 della L.R. 63/95) nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme, erogabili in esecuzione dei Bandi provinciali, e la disciplina dei relativi adempimenti, si precisa:

a) che, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, la Provincia, nello svolgimento delle attività inerenti il bando non riveste soggettività attiva in quanto non esercita né direttamente né indirettamente alcuna attività di impresa o attività di arti e professioni. Essa non riveste neppure soggettività passiva non essendo qualificabile quale parte committente per l'esecuzione di contratti d'opera nei confronti dei soggetti sopra citati: si ricorda in ogni caso l'attuale vigenza delle norme contenute nel 10° comma dell'art.14 della Legge 24/12/1993 n°537;

b) che, ai fini delle Imposte Dirette, le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda in ogni caso l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte del 34° comma dell'art.8 della Legge 11/3/1988 n. 67.

10e) Rifinanziamento/proroga del bando

Qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive rispetto alla dotazione di cui al paragrafo 3a) la Provincia si riserva di rifinanziare il presente Bando e di prorogarne eventualmente i termini di validità, fatta salva ogni altra condizione in esso prevista.

Cap. 11) Informativa

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di

assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente Bando e per tutti gli adempimenti connessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'erogazione del contributo.

I dati raccolti sono conservati a cura del Servizio Formazione Professionale e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Biella.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Formazione Professionale, al quale gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.